

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA**

**GENOVA**

**Ricorso**

nell'interesse della **Dott.ssa Vanessa NOBILE** (C.F. NBLVSS92A66A089V), residente a Imperia, Via T. Littardi, 36, rappresentata e difesa dagli **Avv.ti Matteo Repetti** (C.F. RPTMTT68E26D969A; P.E.C.: matteo.repetti@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) e **Ilaria Giugno** (C.F. GGNLRI94H64D969U; P.E.C.: ilaria.giugno@ordineavvgenova.it; fax 0105538147) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Genova, Galleria G. Mazzini, 7/7, come da procura a margine del presente atto

**contro**

**ASL 3 Genovese**, in persona del rappresentante *pro-tempore*

**e nei confronti di**

- **Valeria Ghione** - controinteressata (attualmente collocata al 24° posto della graduatoria)
- **Caterina Romanengo** - controinteressata (collocata al 25° posto della graduatoria)

**per la dichiarazione di nullità e/o annullamento in parte qua,**

**previa sospensione cautelare (e/o adozione delle misure**

**comunque ritenute più idonee in via interinale),**

**anche con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.**

del verbale (doc. n. 1) recante la griglia contenente i criteri di valutazione della prova pratica nel “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 25 unità di*

*personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D*”; dell’esito della prova pratica e recante la non idoneità della Dott.ssa Vanessa Nobile pubblicato sul sito dell’Amministrazione il 20.12.2022 (doc. n. 2); del provvedimento (doc. n. 3) adottato dall’ASL 3 Genovese e pubblicato sul sito dell’Amministrazione il 24.1.2023 avente ad oggetto l’esito delle prove orali; della Delibera del Direttore Generale n. 51 del 6.2.2023 (doc. n. 4) avente ad oggetto “*Approvazione graduatoria e nomina vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 25 unità di personale con la qualifica di Collaboratore Professionale Logopedista / Cat. D*”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e/o di sua esecuzione

**nonché**

per l’ammissione con riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di un’apposita Commissione *ad acta*

**nonché**

per quanto possa occorrere, per l’esibizione dei verbali di correzione delle prove di esame (e della cd. prova pratica in particolare) richiesta con formale atto di accesso da parte della ricorrente in data 15.1.2023 (all. n. 10)

\*\*\* \*\* \*\*\*

**Premesse in fatto**

1. - Con Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 veniva indetto dall’ASL 3 Genovese il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione

a tempo indeterminato di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 in data 26.4.2022 (doc. n. 5).

2. - L'odierna esponente, Dott.ssa Vanessa Nobile, in possesso dei requisiti d'ammissione previsti dal bando, presentava regolare domanda di partecipazione (all. n. 6) e veniva ammessa alla selezione (all. n. 7).

3. - In data 27.10.2022, presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova, si svolgevano le prime due prove d'esame.

Infatti, il bando prevedeva sia una prova scritta avente ad oggetto *“lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso”*, in relazione alla quale la Commissione avrebbe potuto attribuire al candidato un massimo di 30 punti; che una prova pratica riguardante *“l'esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta”*, per la quale poteva essere conferito un punteggio massimo pari a 20.

4. - Più nel dettaglio, la prova scritta estratta si componeva di tre domande a risposta aperta dettate direttamente dalla Commissione esaminatrice volte a verificare le conoscenze teoriche del candidato. La prova pratica, invece, consisteva nella stesura del piano riabilitativo di un caso clinico.

5. - La Dott.ssa Nobile consegnava entrambi gli elaborati.

6. - Il 20.12.2022 l'Amministrazione pubblicava sul proprio sito online i risultati delle prove.

7. - L'esponente apprendeva così di aver riportato un punteggio pari a 22/30 nella prova scritta ma di essere stata giudicata "non idonea" nella prova pratica (doc. n. 2).

8. - Sollecitamente la Dott.ssa Nobile inoltrava formale istanza di accesso volta a prendere visione e/o ottenere copia dei suoi elaborati (all. n. 8).

9. - A seguito della consegna dei compiti l'odierna ricorrente constatava - con stupore - che le sue prove d'esame erano completamente intonse (all. n. 9): gli elaborati, infatti, non solo non riportavano alcun segno di correzione, ma neppure risultava apposto il voto, né un semplice "visto" da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero "50" sull'estrema sommità del primo foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull'effettiva correzione dell'elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione - allo stato sconosciuto, per quanto si dirà *infra* - alla persona che ha realmente svolto il compito.

10. - Premesso quanto sopra, il 15.1.2023 l'odierna ricorrente presentava una nuova istanza di accesso intesa questa volta ad ottenere copia dei verbali della Commissione contenenti la

fissazione dei criteri di valutazione delle prove sostenute, nonché dei verbali delle sedute di correzione (all. n. 10).

**11.** - Ad oggi 15 febbraio 2023, nonostante sia decorso il termine di 30 giorni fissato per legge per il riscontro dell'istanza, nessun riscontro è pervenuto da parte dell'Amministrazione.

**12.** - Dato il colpevole - e perdurante - silenzio tenuto dall'Ente, la Dott.ssa Nobile si trovava costretta ad informarsi e a reperire una parte della documentazione richiesta per il tramite degli altri partecipanti al concorso, che avevano avuto miglior fortuna.

In tal modo, la ricorrente veniva a conoscenza dell'estrema ed irrimediabile genericità ed incomprensibilità dei criteri che erano stati indicati dalla Commissione d'esame per la valutazione delle prove pratiche (all. n. 1).

Ed infatti, la Commissione si è limitata a dare due asseriti sub-criteri di cui sorprende l'assoluta vaghezza e totale inconsistenza.

In particolare:

- a) il sotto-criterio n. 1, che prevede l'attribuzione fino a 10 punti per la "capacità di analisi ed organizzazione" (ma cosa vuol dire?), viene ulteriormente specificato (*sic!*) in maniera del tutto tautologica e priva di significato come *"la capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato"* (!);
- b) come se non bastasse, con il sub-criterio n. 2 si sfidano le regole della logica e del senso comune, prevedendosi il conferimento fino a 10 punti se il candidato dà prova della

“capacità di formulare la risposta corretta e completa”

(sic!): è di tutta evidenza come detto supposto criterio coincida in realtà con un auspicio. In altre parole, del tutto tautologicamente, se la risposta è giusta si prende il massimo dei punti ....

Com'è evidente tali supposti sotto-criteri, già *prima facie* irrimediabilmente generici e tautologici, sono privi di ogni reale significato e non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l'agire della Pubblica Amministrazione.

**13.** - Ad ogni modo, dopo lo svolgimento delle prove orali, in data 6.2.2023, con Delibera del Direttore Generale n. 51 (all. n. 4) veniva approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico indetto con Deliberazione n. 68 del 22.2.2022 e, contestualmente, si provvedeva alla nomina dei vincitori.

**14.** - Appare doveroso sottolineare fin d'ora che, pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l'Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato meritevole di una differente valutazione.

Infatti, come affermato da un'esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofaciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell'Università degli

Studi di Messina, Dott.ssa Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, “la prova pratica è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico” (all. n. 11).

15. - Alla luce di quanto esposto risulta evidente l'assoluta illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata, tale per cui all'esponente non resta che adire codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo a tutela dei suoi diritti.

\*\* \*\* \*

### **Diritto**

**I. - Violazione del disposto di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 - Illegittimità per manifesta genericità dei criteri di valutazione della prova pratica - Eccessiva ed irrimediabile vaghezza ed indeterminatezza - Illogicità manifesta - Violazione del principio di trasparenza**

La procedura in esame ha per oggetto, si è detto, la selezione e la conseguente assunzione di n. 25 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario logopedista / Cat. D.

A tal fine, infatti, l'Amministrazione intimata ha deciso di bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, che prevedeva lo svolgimento di tre prove.

In particolare:

- a) una prova scritta avente ad oggetto *“lo svolgimento di un tema ovvero la soluzione di quesiti a risposta sintetica*

*vertenti su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso”, che si intendeva superata con il raggiungimento di una votazione almeno pari a 21/30;*

b) una prova pratica riguardante *“l’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta”, per la quale la sufficienza equivaleva al conseguimento di un voto almeno pari a 14/20;*

c) una prova orale vertente su *“un colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese”, da intendersi superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 14/20.*

Si è detto che la Dott.ssa Vanessa Nobile ha superato la prova scritta ma è stata dichiarata non idonea per quanto ha riguardato la prova pratica.

Tuttavia, come sopra anticipato, i criteri che la Commissione d’esame si è data in vista della correzione della prova pratica (all. n.

1) risultano già prima facie irrimediabilmente generici ed incomprensibili.

Ed infatti, la Commissione si è limitata a dare due asseriti sub-criteri di cui sorprende l’assoluta vaghezza e totale inconsistenza.

In particolare:



- a) il sotto-criterio n. 1, che prevede l'attribuzione fino a 10 punti per la “*capacità di analisi ed organizzazione*” (ma cosa vuol dire?), viene ulteriormente specificato (*sic!*) in maniera inutilmente ridondante e priva di significato come “*la capacità di effettuare una corretta analisi e un inquadramento adeguato*” (!);
- b) con il sub-criterio n. 2 si prevede il conferimento fino a 10 punti se il candidato dà prova della “*capacità di formulare la risposta corretta e completa*” (*sic!*): è di tutta evidenza come detto supposto criterio coincida in realtà con un auspicio. In altre parole, del tutto tautologicamente, è fin troppo ovvio che se si dà la risposta giusta verrà attribuito il massimo dei punti.

Com'è evidente tali supposti sotto-criteri sono privi di qualsiasi significato e non consentono in alcun modo di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione in sede di correzione delle prove, in palese violazione del principio di trasparenza che, come noto, deve sempre guidare l'agire della Pubblica Amministrazione.

Evidente è la violazione del disposto di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994, che specificamente prevede che “*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali*”: ed infatti, nella vicenda in esame, con riferimento alla correzione della prova pratica nessun criterio effettivamente intellegibile è stato

effettivamente fornito, ed i sotto-punteggi assegnati ai due asseriti sub-criteri di cui si è detto appaiono frutto di mero arbitrio.

Solo per scrupolo difensivo si rileva come, ad ogni buon conto, sul punto la giurisprudenza amministrativa sia comunque più rigorosa, affermandosi che “i criteri di valutazione devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità che concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove” (TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 25.7.2018, n. 8426).

Lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha riconosciuto come in tema di pubblici concorsi i criteri adottati devono essere sufficientemente circostanziati affinché “il giudizio stesso risulti congruo e fornisca con chiarezza riscontro dell’iter logico seguito” (TAR Liguria, Sez. II, 17.1.2012, n. 75).

Ciò che in alcun modo è possibile verificare nella fattispecie in esame, a fronte di sotto-criteri tautologici e privi di qualsiasi significato.

In disparte ogni ulteriore considerazione più specificamente relativa alla prova pratica svolta da parte dell’odierna esponente - che non è stata finora in grado di sapere quale votazione complessiva e quali sotto-punteggi ha effettivamente ottenuto -, non avendo l’Amministrazione colpevolmente riscontrato l’istanza di accesso presentata dalla Dott.ssa Nobile volta ad ottenere i verbali di correzione (all. n. 10).

D'altra parte, se è vero che nei pubblici concorsi l'attività di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è espressione della discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le relative scelte non sono sindacabili nel merito dal Giudice Amministrativo, è altrettanto indubbio che ciò non riguarda *“le scelte ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti”* (Cons. Stato, Sez. III, 29.3.2019, n. 2091).

Ed è stato inoltre precisato (si veda ad es. Cons. Stato, Sez. VI, 18.5.2018, n. 3013) che la *“cd. discrezionalità tecnica può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo; ciò è a maggior ragione ammissibile qualora, nell'ambito delle valutazioni dei candidati, risultino elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà rilevabile”*.

## **II. - Compito intonso - Ragionevoli dubbi circa l'effettiva correzione dell'elaborato - Ipotesi di errore materiale - Carenza di motivazione**

Fermo quanto sopra, si rileva ulteriormente in questa sede come l'elaborato relativo alla prova pratica in oggetto sia completamente intonso (all. n. 9): il compito, infatti, non solo non riporta alcun segno di correzione, ma neppure risulta apposto il voto, né un

semplice “visto” da parte della Commissione (potendosi leggere unicamente il numero “50” sull’estrema sommità del primo foglio - che, presumibilmente, ma senza alcuna certezza, si pensa possa corrispondere al numero di busta della candidata -).

In ragione di quanto esposto, rimane più di un dubbio sia sull’effettiva correzione dell’elaborato che sulla riconducibilità del voto inserito nel verbale di correzione - allo stato sconosciuto - alla persona che ha realmente svolto il compito.

A questo proposito si è specificamente affermato in giurisprudenza che “il difetto motivazionale appare viepiù significativo in assenza di segni apposti sull’elaborato di ulteriori elementi (brevi note a margine o altro) idonei a consentire all’interessato, dapprima, e al giudice, poi, di valutare la legittimità degli atti impugnati almeno sotto i profili della coerenza, logicità e ragionevolezza” (TAR Campania Napoli, Sez. V, 27.6.2005, n. 8731).

**III. - Insufficienza del voto numerico in assenza di criteri validi ed intellegibili - Eccesso di potere per totale difetto di motivazione - Estrema genericità - Arbitrarietà - Illegittimità grave e manifesta - Violazione del principio di trasparenza - Meritevolezza di un giudizio di idoneità nella prova pratica**

a) Fermo quanto sopra, la presente difesa evidenzia, come più volte ribadito dal Supremo Consiglio, che se *“l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente effettuato mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-*

*discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti”, questo vale unicamente “a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate”: in altre parole, “se mancano i criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2022, n. 9845).*

Insomma, pur essendo un principio condiviso quello per cui nei concorsi pubblici il voto numerico opera alla stregua di una sufficiente motivazione, è comunque indubbio che ciò riguardi solamente le ipotesi in cui “*i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo, quindi, anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultino da un’adeguata griglia di valutazione, stabilita a priori*” (TAR. Campania Napoli, 7.12.2017, n. 5778).

Infatti, solo in presenza di criteri di valutazione specifici e dettagliati il voto numerico è idoneo ad esprimere in maniera adeguata l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice,

evitando che la discrezionalità tecnica di cui gode l'Amministrazione sconfini in un arbitrio.

Considerato che, come si è detto, nel caso di specie i criteri predisposti dall'Amministrazione per la valutazione della prova pratica sono irrimediabilmente generici e manifestamente tautologici, è evidente come il mero voto numerico non sia sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990.

Da ciò discende l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e, in particolare, del giudizio di mancata ammissione della candidata alla prova orale, in quanto viziati da eccesso di potere per carenza di motivazione.

*“È illegittimo il giudizio di non ammissione di un candidato alla prova orale, qualora esso, peraltro espresso sulla base di astratti criteri di valutazione caratterizzati da genericità, appaia inidoneo ad esplicitare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminati dalla commissione e, perciò, tale da non esprimere assolutamente le ragioni della valutazione”* (TAR Puglia Lecce, Sez. I, 27.3.1996, n. 120).

**b)** Premesso quanto precedentemente affermato, entrando per un attimo nel merito del giudizio comunque operato dalla Commissione, la presente difesa rileva come l'elaborato della ricorrente appaia invece meritevole di apprezzamento.

Pur essendo indubbio che in materia di valutazione delle prove relative ad un concorso pubblico l'Amministrazione gode di

un'ampia discrezionalità - che, tuttavia, come osservato, non può mai sconfinare in un mero arbitrio -, il compito della Dott.ssa Nobile sarebbe stato indubbiamente degno di una differente valutazione.

Ed infatti, come riconosciuto da un'esperta in Logopedia, Specializzata in Deglutologia e Disturbi della Motricità Orofaciale e attualmente Docente a Contratto presso Cdl di Logopedia nell'Università degli Studi di Messina, Dott.ssa Donatella La Placa, che ha preso visione degli elaborati predisposti dalla ricorrente, “la prova pratica è meritevole di una buona/ottima valutazione, corrispondendo alle indicazioni che in genere vengono fornite in ambito clinico” (all. n. 11).

\*\*\* \*\* \*\*\*

### **Istanza cautelare**

#### **con richiesta di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a.**

Sul *fumus boni juris* valgano le considerazioni fin qui svolte in merito all'evidente illegittimità *in parte qua* dei provvedimenti impugnati.

a) Quanto al *periculum in mora*, esso è **evidentemente in re ipsa, vista l'imminenza dell'assunzione dei soggetti collocati in posizione utile in graduatoria a seguito della recente adozione della Delibera di approvazione della graduatoria del 6.2.2023** (doc. n. 4).

In ragione **dell'assoluta urgenza si richiede che gli atti impugnati vengano sospesi in parte qua e venga disposta l'ammissione con**

riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di un'apposita Commissione ad acta, con provvedimento inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

b) Si aggiunga che il concorso in questione, svolgendosi su base regionale, determina la formazione di una graduatoria da cui, presumibilmente, nei prossimi anni attingeranno tutte le ASL liguri per l'assunzione di logopedisti.

L'esclusione dalla graduatoria, pertanto, diminuirebbe, quasi azzerandole, le possibilità per la Dott.ssa Nobile di svolgere già nell'immediato futuro la propria attività professionale.

Inoltre, per la ricorrente, attualmente titolare di un contratto a tempo determinato con la ASL di Savona, sussiste un serio e concreto pericolo che il proprio rapporto di lavoro alla scadenza non venga rinnovato, in quanto anche la ASL di Savona, verosimilmente, attingerà dalla graduatoria finale di tale concorso, ai fini dell'assunzione di nuovo personale sanitario.

\*\*\* \*\* \*\*\*

Quanto sopra premesso e considerato, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, previo accoglimento del presente ricorso

**Voglia**

- dichiarare, anche con sentenza breve, la nullità e/o annullare *in parte qua*, previa sospensione cautelare - anche con decreto monocratico *ex art. 56 c.p.a.* in considerazione dei gravi motivi esposti -, gli atti impugnati;



- per l'effetto, disporre l'immediata ammissione con riserva della Dott.ssa Vanessa Nobile alle prove orali, previa costituzione di una Commissione *ad acta*, disponendo, ove occorra, la rinnovazione della correzione della prova pratica a mezzo della nuova Commissione;

- per quanto possa occorrere, ordinare l'esibizione dei verbali di correzione delle prove di esame (e della prova pratica in particolare) richiesta con formale atto di accesso da parte della ricorrente in data 15.1.2023, ad oggi colpevolmente inevasa;

- con vittoria delle spese di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il Contributo Unificato da versare è pari ad € 325,00=.

Genova, 15 febbraio 2023

Avv. Matteo Repetti

Avv. Ilaria Giugno